Pubblicata sul sito istituzionale il 27/04/2020 Reg. N°421

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **47** del Reg. del 22/04/2020	**OGGETTO:**	Convenzione tra la società "Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a." ed il Comune di Salice Salentino per la realizzazione della rete in fibra ottica a banda Ultra Larga – Approvazione schema di convenzione – Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di APRILE alle ore 13:15, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	
Valentina CAPOCCIA	Sì	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa						
Cap.	*Art.*	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 7, c, 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, recante *"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"* prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal *"… Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)"*;
- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house "*Infratel Italia S.p.a.", ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, "Invitalia S.p.a." e "Infratel Italia S.p.a.", *"… definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese"*;
- che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- che il 19 dicembre 2017 il MiSE e la Regione Puglia hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 , e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
- che in data 10 gennaio 2018, è stata stipulata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Puglia, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e che in data 27 febbraio 2018, è stata stipulata la Convenzione Operativa, a valere sul PSR FEASR 2014-2020;
- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259);
- che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il D.Lgs. n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- che, in particolare, il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'art. 5, c. 1, che, *"… In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione."*;
- che lo stesso D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, c, 2, che *"… Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda*

ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";

- che l'art. 12, c. 3, del medesimo D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che *"… L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione"*;
- che l'art. 4, c. 1, del medesimo D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che *"… Il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce ed aggiorna periodicamente le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI""*;
- che ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- che, ai sensi dell'art. 86, c. 3, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *"… Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*;
- che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33;
- che, ai sensi dell'art. 67, c. 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della strada possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo relativi alle sedi stradali comunali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
- che in data 5 aprile 2019, a seguito dell'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Calabria, Puglia e Sardegna e che all'esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quale aggiudicatario della Concessione relativa alla Regione Puglia la società "Open Fiber S.p.a.";

VISTA la nota acquisita agli atti dell'Ente in data 16.04.2020 al Prot. n. 4497, con la quale la società "Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a." sollecita n. 184 comuni della Regione Puglia a sottoscrivere la convenzione riportata in allegato alla nota medesima, pena la decadenza dei contributi comunitari e il rischio che il comune non venga più raggiunto dalle nuove reti in fibra ottica per la banda ultra larga;

VISTO l'allegato schema convenzione tra la società "Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a." ed il Comune di Salice Salentino, costituito da n. 9 punti, regolante le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture, il tutto

al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di Salice Salentino, tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione;

VISTO, in particolare, il punto 3, avente ad oggetto "Impegni dei soggetti sottoscrittori" ed in particolare gli impegni in capo al comune di Salice Salentino sottoscrittore della convenzione;

COSIDERATO necessario in particolare:

- autorizzare alla sottoscrizione della convenzione il Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici – manutenzione Patrimonio –Urbanistica – Ambiente – Suap, Arch. Alessandra Napoletano;
- acquisire il progetto dell'intervento, munito di pareri da parte delle amministrazioni competenti alla tutela di eventuali vincoli sul territorio, per la preventiva approvazione da parte di questo organo;
- demandare al Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici – manutenzione Patrimonio –Urbanistica – Ambiente – Suap, Arch. Alessandra Napoletano, il rilascio delle autorizzazioni allo scavo di cui all'art. 88 del D.Lgs. 259/2003 e del D.Lgs. 33/2016, secondo le modalità (punto 2 degli impegni a carico dell'impresa concessionaria) ed i tempi e modi (punto 1 e punto 4 degli impegni a carico del comune firmatario) riportati in convenzione;
- demandare alla Responsabile del IV Settore Ragioneria -Tributi, Dott. Stefano Papa, l'applicazione del canone per l'occupazione aree e suolo pubblico secondo tempi e modi riportati in convenzione (punto 3 e punto 5 degli impegni a carico del comune firmatario);

RITENUTO quindi lo schema di convenzione in questione meritevole di essere approvato;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "*Codice dei Contratti Pubblici*";

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .

2. DI APPROVARE l'allegato schema convenzione tra la società "Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a." ed il Comune di Salice Salentino, costituito da n. 9 punti, regolante le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture, il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di Salice Salentino, tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

3. DI AUTORIZZARE alla sottoscrizione della convenzione il Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio –Urbanistica – Ambiente – Suap, Arch. Alessandra Napoletano.

4. DI ACQUISIRE il progetto dell'intervento, munito di pareri da parte delle amministrazioni competenti alla tutela di eventuali vincoli sul territorio, per la preventiva approvazione da parte di questo organo.

5. DI DEMANDARE al Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio – Urbanistica – Ambiente – Suap, Arch. Alessandra Napoletano, il rilascio delle autorizzazioni allo scavo di cui all'art. 88 del D.Lgs. 259/2003 e del D.Lgs. 33/2016, secondo le modalità (punto 2 degli impegni a carico dell'impresa concessionaria) ed i tempi e modi (punto 1 e punto 4 degli impegni a carico del comune firmatario) riportati in convenzione.

6. DI DEMANDARE alla Responsabile IV Settore Ragioneria -Tributi, Dott. Stefano Papa, l'applicazione del canone per l'occupazione aree e suolo pubblico secondo tempi e modi riportati in convenzione (punto 3 e punto 5 degli impegni a carico del comune firmatario).

7. DI TRASMETTERE il presente atto:

- per competenza ai Responsabili del III e IV;
- per opportuna conoscenza al Responsabile del II, Comandante della Polizia Locale.

8. DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 421 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 27/04/2020

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2020

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI